

**DELIBERAZIONE NR. 1828 DEL 13/11/2025** 

OGGETTO: CONVENZIONE CON KARMA MEDICA S.R.L. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA

# IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Francesco Locati

### **ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso** che in esecuzione della deliberazione n. 1214 del 5 settembre 2024 è stato sottoscritto con Karma Medica s.r.l. di Romano di Lombardia (BG), struttura sanitaria privata non accreditata, specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in neurochirurgia da parte di dirigenti medici di questa azienda;

**Premesso**, altresì, che con e-mail prot. ASST n. 52201 del 28 luglio 2025, la suddetta società ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione;

### Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

**Acquisito** il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze e del direttore sanitario circa l'approvazione della convenzione;

**Dato atto** che il direttore della SC Neurochirurgia individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del citato CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

### Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per circa 4 accessi mensili per un impegno orario di 4 ore ciascuno;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

**Visto** il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 14 novembre 2025 al 13 novembre 2026;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

**Dato atto**, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

### **DELIBERA**

- di stipulare con Karma Medica s.r.l. di Romano di Lombardia (BG) specifico accordo per attività di consulenza specialistica per l'arco temporale 14 novembre 2025 – 13 novembre 2026, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
- 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
- 3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
- 4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
- 5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

# IL DIRETTORE GENERALE dott. Francesco Locati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/10861 del 01/02/2016 rilasciata dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Bergamo 1

# CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra	
 ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito	
di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n.	
04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale	
rappresentante (d'ora in poi "Azienda")	
 e	
Karma Medica s.r.l., con sede legale in Romano di Lombardia (BG), Via Duca d'Aosta	
n. 47, con recapito di posta elettronica certificata karmamedica@legalmail.it, C.F. e	
Partita IVA n. 02393350166, nella persona del dott. Maurizio Luigi Aliprandi, direttore	
sanitario e legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")	
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e	
 singolarmente anche "Parte"	
 PREMESSO CHE:	
 a) il Titolare della convenzione:	
- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee	
per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le	
 autorizzazioni di legge;	
- nella propria sede sita in Romano di Lombardia (BG), Via Duca d'Aosta n. 47,	
intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si	
rende necessaria la consulenza di un medico specialista in neurochirurgia;	
- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare una	
convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di	
neurochirurgia a favore di utenti/clienti della propria struttura;	
b) l'Azienda:	
pag. 1 di 8	
pag. 1 a. o	

,	
- con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili	
in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le modalità di	
gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti	
esterni;	
- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui	
sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;	
- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze in ordine	
all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell'Azienda, sulla base di	
attestazione del direttore della SC Neurochirurgia, il quale individuerà, tra i dirigenti	
medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura, che hanno dato la disponibilità,	
i professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2 in regime di	
consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste	
dalla presente convenzione;	
c) le Parti:	
- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono	
compatibili con le reciproche attività di istituto;	
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i	
propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e	
appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni	
forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.	
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
A 4 A DDFMTCCT	
Art. 1 PREMESSE	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti esterni;  - considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;  - ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze in ordine all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell'Azienda, sulla base di attestazione del direttore della SC Neurochirurgia, il quale individuerà, tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura, che hanno dato la disponibilità, i professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2 in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla presente convenzione;  c) le Parti:  - danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;  - si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

della convenzione per assicurare prestazioni a favore di utenti dello stesso, per il	
tramite di dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro	
esclusivo, che hanno dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex	
art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla presente	
convenzione e in applicazione del regolamento citato in premessa.	
2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito	
orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso	
la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per	
circa 4 accessi/mese per un impegno orario di circa 4 ore ad accesso presso la sede	
indicata in premessa.	
Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:	
- € 160,00 (centosessanta/00) per visita neurochirurgica	
- € 64,00 (sessantaquattro/00) per ossigeno-ozonoterapia	
tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di	
competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi	
aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto	
previsto dai regolamenti aziendali.	
3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle	
prestazioni.	
3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.	
3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione	
finanziaria e contabilità dell'Azienda (pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it) con cadenza di	
norma mensile il prospetto delle ore, degli accessi e delle prestazioni erogate,	
pag. 3 di 8	

controfirmato dai dipendenti dell'Azienda, relativi all'attività prestata, per consentirne	
la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la	
non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.	
3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite	
il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice	
destinatario: TRTSWMZ. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche	
valide per la registrazione ai fini fiscali.	
3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni	
dall'emissione.	
3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della	
presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al	
momento della sottoscrizione.	
3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40	
(quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della	
convenzione.	
Art. 4 DURATA	
4.1. La presente convenzione ha validità dal 14 novembre 2025 e scadenza il 13	
novembre 2026, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo	
concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà	
risultare da atto sottoscritto dalle Parti.	
4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale	
richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista	
al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà	
non garantire il rinnovo della convezione stessa.	
4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione	
pag. 4 di 8	
μ <b>ay.</b> 4 til δ	

prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da	
comunicarsi per iscritto.	
4.4. Le Parti convengono che nelle more dell'adozione degli atti formali, l'attività	
erogata dal 6 settembre 2025 sia regolata a norma della presente convenzione.	
Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli	
obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il	
quale sono destinati.	
5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di	
essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza,	
a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di	
protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal	
Regolamento UE 679/2016.	
Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità di	
titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come	
previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.	
5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire	
pag. 5 di 8	

incarichi a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri	
autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa	
collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. pantouflage o	
revolving doors).	
5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante	
dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna	
responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di	
attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.	
5.7. Il Titolare della convenzione garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in	
tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito	
dello svolgimento dell'attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà	
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare i	
dipendenti dell'Azienda.	
5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi	
indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide	
solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna	
delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio	
indirizzo.	
Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per	
quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente	
e di diritto.	
pag. 6 di 8	

6.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella	
vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla	
automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la	
corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le	
Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non	
esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le	
attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili,	
la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla	
data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa	
eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la	
corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore	
pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei	
confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.	
Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE	
Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della	
presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna	
Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono	
applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.	
Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,	
IMPOSTA DI BOLLO	
8.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con	
onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.	
pag. 7 di 8	
pag. 7 di o	

8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale
risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si
impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le
controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese
quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
8.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti
viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al
momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri
imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 32,00, atteso che
la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 8 pagine.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per l'Azienda Per il Titolare della convenzione
IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dott. Francesco Locati dott. Maurizio Luigi Aliprandi
Dipartimento amministrativo
SC Affari generali Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi
nog 8 di 8
naa x aa x

# ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1825/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON KARMA MEDICA S.R.L. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA

GESTORE D	I BUDGET			
Si attesta che	i RICAVI pr	evisti:		
✓ sono conta	bilizzati su:	☐ finanziamenti SSR e/o rica	vi diretti	
		☐ fondi di struttura e/o contri	buti vincolati	
polo ospedaliero	rete territorial e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
Х		€ 6.000,00 (stimato anno 2025)		€ 6.000,00 (stimato anno 2025)
Х		€ 30.000,00 (stimato anno 2026)		€ 30.000,00 (stimato anno 2026)
	di costo e autor eni cde rvizi cde essione cde ziendale cde oubblici cde orivati cde liberali cde		vedimento sono deriva	unti da:
□ vedi allega	to			
Bergamo,	12/11/2025		1	Il funzionario
			Dr. To	rresani Alessandro

# SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione /anno	n. sub- autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 6.000,00 (stimato anno 2025)		€ 6.000,00 (stimato anno 2025)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 30.000,00 (stimato anno 2026)		€ 30.000,00 (stimato anno 2026)

Bergamo, 12/11/2025 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

# PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1825/2025 ad oggetto:

CONVENZIONE CON KARMA MEDICA S.R.L. DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere:	Vecchi Gianluca
X FAVOREVOLE	
NON FAVOREVOLE	
ASTENUTO	
Note:	I
DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	Amorosi Alessandro
X FAVOREVOLE	
NON FAVOREVOLE	
ASTENUTO	
Note:	<u>'</u>
<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere:	Cesa Simonetta
X FAVOREVOLE	
NON FAVOREVOLE	
ASTENUTO	
Note:	

# Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda socio sanitaria territoriale "Papa Giovanni XXIII" Bergamo per 15 giorni